

ASSOCIAZIONE SILVANA SCIORTINO ODV

STATUTO

ISTITUZIONE E SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 - E' costituita in Lucca una libera associazione sotto la denominazione "Associazione Silvana Sciortino ODV", sodalizio di liberi cittadini con sede in Lucca, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato CTS).

Art.2 - L'Associazione, consapevole che il diritto alla salute è uno dei cardini del nostro sistema costituzionale per il quale sono chiamate ad operare specifiche strutture pubbliche, si prefigge come scopo primario il potenziamento delle iniziative di lotta alle malattie neoplastiche nell'ambito del territorio di competenza (Comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Capannori, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Fosciandora, Galliciano, Giuncugnano, Lucca, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Porcari, S. Romano Garfagnana, Sillano, Vagli Sotto, Vergemoli, Villa Basilica, Villa Collemantina).

A questo scopo l'Associazione intende promuovere, per le dette finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari associati e in specifico quanto previsto dalle lettere d), i) e u) dell'articolo 5 CTS.

In particolare l'Associazione curerà incontri con la cittadinanza, predisposizione, stampa e diffusione di opuscoli informativi e la costituzione di un fondo specifico di solidarietà per persone in difficoltà economica che hanno incontrato la malattia oncologica.

Essa non ha alcun fine di lucro.

Art.3 - L'Associazione, nella consapevolezza che combattere il cancro richiede un forte impegno sociale, adotterà tutte le iniziative utili a raggiungere lo scopo predetto con azioni di stimolo, controllo e ove occorra anche di sostegno alle iniziative pubbliche del settore. In particolare intende adottare iniziative per un rapido raggiungimento degli obiettivi fissati, promuovendo le azioni opportune per il reperimento degli spazi, l'acquisto e/o l'integrazione delle attrezzature, la dotazione di personale per i presidi ospedalieri preposti, oltre che per la realizzazione di specifiche iniziative di aiuto e sostegno ai sofferenti.

Art.4 - L'Associazione valuterà periodicamente l'iter e l'efficacia della propria azione, in rapporto agli obiettivi programmati e proporrà, ove necessario, misure per un funzionamento più incisivo.

Art.5 - L'Associazione si impegna inoltre a sollecitare, e ove occorra promuovere, nell'ambito del territorio di competenza, iniziative finalizzate alla prevenzione, rivolte in modo precipuo alle nuove generazioni e in senso lato ad ogni fascia sociale.

Art.6 - L'Associazione, consapevole che ogni iniziativa deve comunque realizzarsi nell'ambito delle strutture pubbliche preposte, non intende escludere il concorso delle forze spontanee che si potranno creare al suo interno o che siano presenti sul territorio, disponibili per reali attività di solidarietà e sostegno ai sofferenti nella vicenda della malattia

Art.7 - Per raggiungere i suoi scopi, l'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto Ministeriale, anche eventualmente di natura commerciale, la cui individuazione sarà successivamente operata dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e donazioni di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'opinione pubblica sarà frequentemente aggiornata attraverso ogni mezzo e canale di informazione su tutte le iniziative assunte.

Art.8 - L'Associazione, al fine di potenziare la propria azione, si riserva di aderire, affiliarsi o collegarsi con altre associazioni finalizzate agli stessi scopi

PATRIMONIO

Art.9 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci. Per lo svolgimento delle proprie attività può avvalersi di sovvenzioni pubbliche e private nonché di elargizioni, donazioni, oltre ai proventi delle attività di cui agli art. 6 e 7 del CTS.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Saranno aperti conti correnti bancari e postali locali dove verranno versate le quote associative, i contributi, le sovvenzioni e le elargizioni di ogni genere e natura

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

SOCI

Art.10 - Possono far parte dell'Associazione indistintamente tutti i privati, gli Enti anche pubblici, le istituzioni e i gruppi che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione medesima e partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenza e conoscenza

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Si può chiedere l'iscrizione sia verbalmente che per scritto, comunicando contestualmente l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'ammissione verrà deliberata dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 12.

Sarà tenuto apposito registro dove saranno annotate l'acquisto e la perdita della qualità di socio.

Art.11

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, dietro semplice richiesta scritta.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art.12 - La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza automatica.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale è causa di decadenza automatica, dopo un anno dalla scadenza.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.13 - La qualità di socio, pur nel rispetto della parità dei diritti, vengono stabilite in numero di tre:

- Socio ordinario
- Socio straordinario
- Socio sostenitore.

Art.14 - Ogni socio ha diritto ad una tessera di adesione che gli verrà rilasciata dietro pagamento di una quota annuale il cui importo è determinato in:

€ 15,00 (quindici) per il socio ordinario;

€ 20,00 (venti) per il socio straordinario

€ 50,00 (cinquanta) per il socio sostenitore

e potrà essere aggiornata annualmente dal Consiglio Direttivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.15 - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo composto da 9 (nove) membri;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale.

Art.16 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è costituita, indipendentemente dall'incarico coperto nell'Associazione, da tutti i soci indistintamente, e verrà convocata a mezzo avviso affisso nei locali della sede sociale (ove questa sia disponibile) e a mezzo stampa, entro il termine di 7 giorni dalla data stabilita.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Il socio impedito a partecipare all'Assemblea può delegare altro socio.

Ogni delegato non può rappresentare più di tre soci.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.17 - Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) l'elezione dei Sindaci revisori, in numero di tre;
- c) approvare il Bilancio preventivo e quello consuntivo.



Paumes

Luigi Mecca

Art.18 - L'Assemblea potrà essere convocata in via ordinaria dal Presidente ogni tre mesi per essere informata sui risultati delle iniziative promosse dal Consiglio. Dovrà comunque essere convocata almeno una volta all'anno per valutare l'operato dell'Associazione e approvare il Bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle esclusioni degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Art.19 - Le deliberazioni dell'Assemblea, anche relative alla modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza almeno della metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione di modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

Art.20 - L'Assemblea potrà essere convocata in via straordinaria per deliberare eventuali modifiche del presente Statuto, ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio almeno da un decimo dei soci.

Art.21 - I membri del Consiglio direttivo, in numero di 9, sono eletti tra tutti i soci dell'Assemblea ordinaria ad eccezione dei componenti del primo Consiglio che è formato dai fondatori dell'Associazione.

I membri del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Gli Amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.22 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art.23 - Il Consiglio direttivo nominerà nel suo seno: Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, ed attribuirà ad altri Consiglieri incarichi specifici se del caso.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo riterrà opportuno o che ne sia fatta richiesta da almeno 3(tre) membri o dal Collegio sindacale.

Art.24- Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Spetta al Consiglio direttivo:

- a) curare ed attuare il programma dell'attività dell'Associazione;
- b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea fermo restando che le deliberazioni così prese dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta successiva alla stessa;
- c) deliberare l'ammissione dei nuovi soci;
- d) compiere in genere qualsiasi attività di ordinaria e straordinaria amministrazione rientrante nello scopo dell'Associazione e non di competenza di altri organi.

Art.25 - I Consiglieri decadono dalla carica qualora non partecipino a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo scritto.

In caso di dimissioni o decadenza subentra nel Consiglio il primo dei candidati non eletti.

Art.26 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima riunione dell'organo competente in materia

La ratifica ha solo valore interno perché comunque l'atto per i terzi è valido.

In caso di assenza temporanea o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, ed in assenza anche di questi il Consigliere anziano.

Art.27 - Pur non essendo L'Associazione obbligata, (Bilancio inferiore ai limiti di Legge e mancanza di dipendenti) viene istituito il Collegio sindacale composto da un presidente e da due membri, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

Ad essi compete:

- a) la vigilanza sull'impiego e la conservazione del patrimonio;
- b) l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa;
- c) la partecipazione, senza voce ma con facoltà di intervenire nell'ambito del loro mandato, alle Assemblee e alle riunioni del Consiglio direttivo;
- d) il diritto, qualora lo ritengano necessario, di chiedere al Presidente, motivandola, la convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo;
- e) relazionare l'Assemblea in occasione della presentazione dei bilanci.

I Sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o del Consiglio Direttivo, decade dall'Ufficio.

L'opera del Collegio Sindacale si intende a titolo gratuito.

BILANCIO

Art. 28 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere comunicati al Collegio Sindacale (qualora nominato) almeno 30 giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea ordinaria.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce e depositato presso il RUNTS.

RISORSE ECONOMICHE

Art.29 - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'Art. 6 e 7 del CTS.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



SCIoglimento

Art.30- Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno i tre quarti del totale dei soci. Vale comunque quanto stabilito dall'Art 19 sulla validità delle deliberazioni in seconda convocazione.

L'Assemblea Generale dei Soci delibera, in tal caso, su tutte le modalità dello scioglimento con l'obbligo di devolvere l'eventuale attivo del Bilancio per gli scopi dell'Associazione.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

RINVIO

Art.31 - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. Lgs 3 Luglio 2017 n 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Lynea